



CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 4 del
09/02/2017**

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: REGOLE ORGANIZZATIVE PROCEDURE DI GARA CON IL CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
NELLE MORE DELLA PIENA OPERATIVITA' DELL'ALBO DI CUI ALL'ART. 78 DEL
CODICE**

Il Redattore: Dott. Rosario Spata

IL DIRIGENTE

Premesso che, stante l'accertata carenza di posizioni dirigenziali nella dotazione organica, con determinazione sindacale n° 5 del 24/01/2017, il dirigente del settore XII, "Appalti, contratti, patrimonio" è stato nominato, per le motivazioni ivi riportate, in via interinale, responsabile della direzione del settore II, "Organizzazione e gestione delle risorse umane. Servizi informatici, e.democracy" nonché responsabile della direzione dei servizi "cultura, sport, turismo e spettacolo" del settore VII";

Rilevato:

che in base alla ripartizione delle competenze negli enti locali delineata dal combinato disposto degli articoli 48, 50, 107 e 109, co. 2°, D. Lgs n. 267/2000, confermata da un consolidato e pacifico orientamento della magistratura amministrativa, le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo (Sindaco e Giunta), mentre gli atti di gestione che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, tra i quali quelli relativi alle procedure d'appalto e alla stipulazione dei contratti (art. 107, co. 3°, lett. b e c), competono ai dirigenti dell'ente;

che secondo il vigente modello organizzativo dell'ente, successivamente alla emanazione della determinazione a contrarre, ex art. 192 del TUEL, da parte del settore proponente, il dirigente del settore Appalti, contratti, patrimonio" approva il bando di gara e, successivamente, presiede il Seggio di gara per le procedure specificamente assegnate;

che, dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 12/2011, sulla scorta di una copiosa giurisprudenza amministrativa (*cfr. ex plurimis*, Consiglio di Stato, sez. III, 08.09.2015 n. 4190; Consiglio di Stato, sez. VI, 03.07.2014 n. 3361) il Seggio, in conformità alle prescrizioni del bando, ha effettuato lo scrutinio della documentazione amministrativa anche per le procedure dove il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto:

che con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici (D. Lgs. n° 50/2016) sono state emanate regole particolari per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici;

che, in particolare, a mente dell'art. 77 del predetto codice, "1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante (...). 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'[articolo 78](#) (...);

che, il successivo, art. 78, prevede "E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.:"

che, nell'ambito delle disposizioni transitorie e di coordinamento emanate, il legislatore ha disposto che "Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione

appaltante (art. 216, c.12);

che la Regione Siciliana ha emanato in materia apposita disciplina di recepimento secondo la quale, per la parte qui di interesse “Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 si applicano con i limiti temporali stabiliti dall’*articolo 77, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (...)*” (vds., L.R. 17/05/2016, n° 8, art. 24 e art. 2 L.R. 26/01/2017 n. 1);

che l’A.N.A.C., con deliberazione del 16/11/2016 n° 1190, ha emanato le Linee guida n° 5, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” dove sono indicate, tra l’altro, le regole generali in ordine al possesso dei requisiti. Dette linee guida rinviano alla emanazione di un successivo regolamento e non sono, a tutt’oggi, operative;

Evidenziato:

che nulla osta, in punto di diritto, all’affidamento alla Commissione anche della competenza concernente la fase del controllo della documentazione amministrativa;

che, proprio, l’Autorità di vigilanza, con Delibera n. 620 del 31 maggio 2016, recante *criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ANAC per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto*, ha stabilito, ai sensi degli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 (i quali precisano che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto), per ragioni di “opportunità” di “demandare alla commissione l’intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l’unitarietà del procedimento (...);”

Ritenuto, stante la straordinaria e provvisoria articolazione organizzativa dell’Ente e la molteplicità dei compiti e delle responsabilità affidate al dirigente del settore “Appalti”, che è necessario, per ragioni di buon andamento dell’azione amministrativa, adottare misure organizzative idonee allo scopo che consentano, tra l’altro, di sgravare il citato dirigente dall’assolvimento dei laboriosi compiti riconducibili alla Presidenza del Seggio di gara per le procedure ove il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto, in particolare, sulla scorta del modello già individuato dall’Autorità con la citata deliberazione n. 620/2016, di poter affidare, nelle gare dove il criterio di selezione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nelle more della piena operatività dell’albo di cui all’art. 78 del codice, l’intero procedimento alla Commissione giudicatrice, nominata negli Enti della Regione siciliana, secondo le norme di cui all’art. 8 della L.R. n° 12/2011, nel testo vigente a seguito della emanazione della L.R. n° 8/2016, art. 24 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare, per ragioni di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa dell’Ente nonché per evidenti motivi di trasparenza precise regole organizzative che traccino inequivocabilmente la linea temporale oltre la quale il procedimento di gara deve essere affidato interamente alla Commissione giudicatrice, fatte salve le competenze che per legge sono stabilite in capo alla Stazione Appaltante;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 2000;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

Visto l’art. 65 del predetto Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

approvare le superiori premesse e considerazioni e, per l’effetto:

1. Stabilire con decorrenza immediata, nelle more della piena operatività dell’albo previsto dall’art. 78 del codice, che il procedimento relativo alle gare dove il criterio

di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia affidato interamente alla Commissione giudicatrice;

2. Dare atto che detta commissione è, allo stato, nominata secondo la normativa regionale di riferimento (art. 24, L.R. 17/05/2016 n° 8 nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate con L.R. 26/01/2017 n.1);
3. Demandare, infine, per le procedure, ove lo scrutinio della documentazione amministrativa non sia stato già effettuato dal seggio di gara – comprese quella bandite ai sensi del D. lgs. n° 163/2006 – alla Commissione l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi;
4. Dare atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata;
5. Trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco e al Segretario Generale.
6. Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, di pubblicare il presente provvedimento nel link «Amministrazione trasparente», sezione «provvedimenti», sottosezione «provvedimenti dirigenziali» del sito istituzionale di questo Comune.

Ragusa, 09/02/2017

Dirigente settore 2
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale